

## **IP361 - AGM GROUP-PUBBLICITÀ SUPERBONUS**

Provvedimento n. 30406

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA il proprio provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da parte di AGM Group S.r.l. in relazione ai servizi dalla medesima società offerti con riferimento al cd. "Superbonus edilizio 110%" (l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio) e consistente in una rappresentazione ingannevole dei contenuti e delle caratteristiche di tali servizi e nell'omissione di informazioni essenziali sulle relative condizioni economiche;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

AGM Group S.r.l. (d'ora in avanti AGM Group), con sede legale in Conegliano (TV), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nel settore del commercio al dettaglio tramite dimostratore di prodotti inerenti, in particolare, alle energie rinnovabili, caldaie, pompe di calore, fotovoltaico.

### **II. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 4 AGOSTO 2022**

Con provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, comunicato al professionista in data 9 agosto 2022, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II lettera A) e B) del provvedimento medesimo, posta in essere da AGM Group, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. Il professionista, in relazione ai servizi offerti con riferimento al cd. "Superbonus edilizio 110%", ha effettuato una rappresentazione ingannevole dei loro contenuti e loro delle caratteristiche (sono risultate, infatti, non rispondenti al vero le informazioni fornite sulla gestione, da parte di AGM Group, dell'intera pratica relativa al Superbonus, dall'iniziale studio di fattibilità all'esecuzione dei lavori, sino all'assistenza nella cessione del credito fiscale, e sulla "garanzia" offerta al consumatore di poter usufruire attraverso i suoi servizi dei benefici del Superbonus), e ha omesso informazioni essenziali sulle relative condizioni economiche (AGM Group ha rappresentato nelle proprie comunicazioni commerciali la cessione del credito fiscale quale unica forma di pagamento dei servizi da essa offerti, da sostenersi quindi a fine lavori, omettendo di informare i consumatori della richiesta immediata di un corrispettivo per la verifica di fattibilità dell'intervento).

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale, assegnando ad AGM Group un termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, per comunicare le iniziative assunte dalla società in ottemperanza alla predetta diffida.

### **III. GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERSI**

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte di AGM Group nel termine assegnato, in data 2 novembre 2022 l'Autorità ha sollecitato la società affinché comunicasse le misure adottate al fine di ottemperare a quanto stabilito nel provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022. In data 3 novembre 2022, AGM Group - in riscontro al predetto atto di sollecito - ha rappresentato che, avendo impugnato avanti al Tar Lazio il provvedimento n. 30289, intende sospendere temporaneamente, fino alla definizione del giudizio, l'adempimento di quanto richiesto nel provvedimento.

Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 22 novembre 2022, è stata confermata la continuazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato; in particolare, sul sito *web* di AGM Group (<https://www.agmgroup.it/>) sono ancora rinvenibili i *claim* "AGM Group segue passo dopo passo il cliente a 360° per la pratica del Superbonus 110%" e "AGM Group si prende cura dei propri clienti nell'arco di tutta la durata

della pratica", che nel provvedimento n. 30289 erano stati ritenuti tali da rappresentare in maniera ingannevole al consumatore il fatto che AGM Group si occupa dell'intero iter della pratica relativa al Superbonus.

Dall'insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, emergerebbe il mancato rispetto, da parte della società AGM Group, del divieto di ulteriore diffusione della pratica ritenuta scorretta. Dalle evidenze documentali, infatti, risulta che la pratica è continuata successivamente al 9 agosto 2022.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti sopra descritti potrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30289, del 4 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società AGM Group S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30289, del 4 agosto 2022;

b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Mauro;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione B, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti di AGM Group S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a AGM Group S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*